

ORIGINALE



Unione dei Comuni Terre e Fiumi

tra i Comuni di Copparo, Berra, Jolanda, Tresigallo, Formignana, Ro

esente da bollo

ai sensi art. 16

all.B) DPR n. 955 del 30.12.82

REP. n. 40/ADU

CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI "TERRE E FIUMI" ED I COMUNI DI COPPARO, BERRA, FORMIGNANA, JOLANDA DI SAVOIA, RO E TRESIGALLO PER IL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI ED EROGAZIONE DELLE RELATIVE PRESTAZIONI AI CITTADINI (ART.7 CO.3 L.R. 21/2012, S.M.I. E ART 14 LETT. G) DEL COMMA 27, DEL D.L.78/2010)

L'anno duemilaquindici , il giorno quindici del mese di settembre in Copparo, nella sede dell'Unione dei Comuni "Terre e Fiumi " con la presente scrittura privata da valersi per ogni effetto di legge

TRA

- **Martina Berneschi** il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Vice Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI COPPARO** (codice fiscale: 00053930384) con sede a COPPARO (FE), in Via Roma n. 28, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 76 del 29.07.2015, immediatamente eseguibile;
- **Erik Zaghini**, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di

Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI BERRA** (codice fiscale:00308420389) con sede a BERRA (FE), in Via 2 febbraio n. 23, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 09.09.2015, immediatamente eseguibile;

- **Marco Ferrari** , il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI FORMIGNANA** (codice fiscale: 00229710389) con sede a FORMIGNANA (FE), in Via vittoria n. 29 , in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 28.07.2015, immediatamente eseguibile;

- **Elisa Trombin** , la quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA** (codice fiscale: 00313290389) con sede a JOLANDA DI SAVOIA (FE), in Piazza Unità d'Italia n. 5 , in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 28.07.2015, immediatamente eseguibile;

- **Antonio Giannini**, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI RO** (codice fiscale: 0019840387) con sede a RO (FE), in Piazza Libertà n. 1, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 41 del 14.09.2015, dichiarata immediatamente eseguibile;

- **Dario Barbieri** , il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI TRESIGALLO** (codice fiscale: 00207100389) con sede a TRESIGALLO (FE), in Piazza Italia n. 27, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 31.07.2015, immediatamente eseguibile;

- **Nicola Rossi**, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'**UNIONE COMUNI TERRE E FIUMI** (codice fiscale: 01801760388), con sede a COPPARO (FE), in Via Mazzini n. 47, in esecuzione della


2

deliberazione di Consiglio n. 34 del 30.07.2015, immediatamente eseguibile;

PREMESSO:

- Che con atto costitutivo rogato dal Notaio Felice Trevisani di Copparo, in data 01/12/2009, rep. n. 66385 e registrato a Ferrara in data 11/12/2009 al n.9432 serie 1T, i Comuni di Copparo, Berra, Formignana, Jolanda di Savoia, Tresigallo e Ro hanno costituito l'Unione dei Comuni Terre e Fiumi; in seguito per brevità chiamata Unione.
- L'Unione di Comuni è istituita ai sensi della L.R. n. 10/2008 e successive modificazioni;
- L'Unione di Comuni è ambito ottimale ai sensi della L.R. n. 21/2012;
- L'art. 7, comma 3, della L.R. n. 21/2012 prevede l'esercizio associato tra tutti i Comuni dell'ambito ottimale, a prescindere dalla loro popolazione, di almeno tre funzioni tra quelle elencate dall'art. 7, come modificato dalla L.R. n. 9/2013, che comprendono quella relativa alla progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini (art.7 comma 3 L.R. 21/2012, succ. modif., e lett. g) del comma 27, del D.L: 78/2010);
- Che l'art.6 al comma 3 dello Statuto individua le funzioni conferite dai Comuni all'Unione L'organizzazione dei servizi tende a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa secondo i principi di professionalità e responsabilità.
- Che i Comuni appartenenti all'Unione hanno approvato il conferimento all'Unione delle funzioni in oggetto, approvando nel contempo il relativo schema di convenzione al fine di perseguire l'obiettivo di una gestione ottimale;
- Che è stata sottoscritta la convenzione Rep. 15952 sottoscritta in data 07/06/2010, nella quale i Comuni di Copparo, Berra, Formignana, Jolanda di Savoia, Ro e Tresigallo



3

hanno approvato la Convenzione per il trasferimento all'Unione delle funzioni SOCIALI E SOCIO-SANITARIE;

- Che tale convenzione, ormai prossima alla scadenza, deve essere adeguata e rinnovata per cui i Comuni intendono conferire, nel rispetto della normativa citata, le proprie funzioni e competenze in materia sociale e socio-sanitaria all'Unione, che provvederà ad esercitarle in forma associata, per conto degli stessi, mediante l'Ufficio Programmazione sociale e socio-sanitaria facente parte integrante dell'Area Welfare dell'Unione stessa e ad integrazione con il Distretto socio-sanitario dell'Azienda USL;

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente convenzione, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto della presente convenzione è l'integrale conferimento all'Unione dei Comuni, da parte dei Comuni aderenti, delle funzioni comunali in materia di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini (art.7 comma 3 L.R. 21/2012, succ. modif., e lett. g) del comma 27, del D.L. 78/2010).

Art. 2 – AMBITO TERRITORIALE

L'ambito territoriale per la gestione dei servizi in oggetto è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione.

Art. 3 – CONFERIMENTO DI FUNZIONE

- I Comuni membri conferiscono all'Unione dei Comuni Terre e Fiumi le proprie funzioni in materia di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini (art.7 comma 3 L.R. 21/2012, succ. modif., e lett. g) del comma 27, del D.L. 78/2010), con le modalità e nei limiti disciplinati dal presente atto.



4

- L'Unione dei Comuni accetta il presente conferimento di funzioni e si impegna ad esercitarle conformemente a quanto espresso nel presente atto.
- Dette funzioni saranno svolte secondo le modalità indicate nel modello organizzativo approvato dalla Giunta dell'Unione, che può essere adeguato nel tempo per soddisfare le mutate esigenze sia dell'Unione che degli Enti aderenti.

Art. 4 - INDIRIZZO E PROGRAMMMAZIONE

1. Il conferimento delle funzioni è finalizzato a garantire:

- l'unitarietà della programmazione, organizzazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari in integrazione con il Distretto socio-sanitario dell'Azienda USL;
- l'uniformità di criteri e interventi su tutto il territorio dell'Unione;
- l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la qualità dei servizi e degli interventi, nel rispetto dei bisogni dei cittadini e sulla base dei principi di pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza;
- l'integrazione ed il coordinamento con altri enti, istituzioni e soggetti operanti nell' ambito delle funzioni conferite;

2. L'esercizio unificato delle funzioni ricomprende tutti i compiti, gli interventi e le attività che la legislazione nazionale e regionale e la programmazione regionale e distrettuale assegnano a questo ambito funzionale dei Comuni.

Rientrano pertanto nelle funzioni conferite:

- Servizi sociali e socio-sanitari

a) Funzioni di pianificazione, programmazione, regolazione, controllo e committenza:



5

- definizione dei bisogni del territorio e delle strategie atte al loro soddisfacimento
- individuazione dei livelli di servizi a qualità attesa
- verifica della qualità dei servizi erogati sia sulla base della percezione dell'utenza sia sulla base di riscontri e strumenti di rilevazione oggettivi
- monitoraggio e verifica degli impegni assunti dai soggetti erogatori in relazione a obiettivi e progetti condivisi
- monitoraggio della economicità ed efficienza dei servizi erogati e dell'andamento del budget di spesa e di entrata
- adozione i regolamenti nelle materie conferite, sulla base degli indirizzi espressi dai Comuni
- funzioni preordinate all'accreditamento dei servizi socio-sanitari
- programmazione territoriale dei servizi e degli interventi e pianificazione delle risorse
- coordinamento programmatico per la realizzazione dell'integrazione socio-sanitaria e fra le funzioni dell'Unione e quelle dell'Azienda Usi;
- programmazione del Fondo Nazionale Non Autosufficienza, in raccordo con l'Azienda Usi
- progettazione e attuazione di interventi per le Pari Opportunità

b) Funzioni gestionali e amministrative

- attività istruttoria per l'elaborazione di regolamenti di pertinenza
- gestione amministrativa delle risorse conferite dai Comuni e da altri Enti convenzioni,









- contratti e atti amministrativi di pertinenza
- funzioni amministrative inerenti l'accreditamento dei servizi sociosanitari

Art. 5 GESTIONE – AZIENDA SPECIALE DELL'UNIONE

1. In attuazione della Legge regionale n. 12/2013, l'Unione si avvarrà per la produzione e erogazione dei servizi sociali dell'Azienda Speciale dell'Unione.

Alla forma pubblica di gestione sono delegate le attività di produzione ed erogazione dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari previsti dalla legislazione nazionale e regionale e dalla programmazione regionale e distrettuale, nei limiti delle risorse stanziare, nelle aree di intervento di seguito elencate a titolo non esaustivo:

- servizi rivolti ai disabili
- servizi rivolti agli adulti
- servizi rivolti a minori e famiglie
- servizi rivolti agli anziani
- pronto intervento sociale
- servizio sociale territoriale, comprendente il Servizio sociale professionale e gli Sportelli sociali
- sviluppo di politiche comunitarie e familiari, incluse le attività del centro per le famiglie e la mediazione familiare ed interventi per la promozione sociale, programmati in ambito distrettuale
- realizzazione di programmi di informazione e di prevenzione dei rischi sociali, programmati in ambito distrettuale
- progettazione e sperimentazione di nuovi servizi



7



- sviluppo e gestione del Sistema informativo sociale
- sviluppo di Sistemi di gestione della qualità dell'organizzazione e delle prestazioni
- la produzione di report ed analisi di riscontro sulla qualità dei servizi, sul raggiungimento degli obiettivi e sull'efficienza della gestione
- formazione e aggiornamento del personale
- ricerca sociale e rendicontazione sociale
- interventi per favorire la realizzazione dell'integrazione sociosanitaria
- progettazione e attuazione di interventi per le Pari Opportunità.

2. I rapporti fra l'Unione e Azienda Speciale dell'Unione saranno regolati da un contratto unico di servizio, sulla base del budget annuale e pluriennale stanziato e trasferito da ciascun Comune all'Unione.

ART. 6 - FUNZIONI DEI COMUNI

I Comuni:

- concorrono alla rilevazione dei bisogni, sia espressi che percepiti, e all'individuazione delle risposte in termini di servizi e interventi avvalendosi delle analisi e degli approfondimenti delle tematiche socio-sanitarie, dei pareri e degli indirizzi relativi a questioni attinenti alle funzioni del Comitato di Distretto elaborate dal Tavolo di Coordinamento sociale e socio-sanitario composto dagli Assessori comunali competenti per materia.
- esprimono indirizzi in merito alla priorità di azione e ai livelli attesi di prestazioni e qualità dei servizi, alla destinazione delle risorse, all'adozione di regolamenti a valenza distrettuale;



8


- sulla base delle proposte dell'Unione, orientano la destinazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni conferite;
- orientano, secondo le competenze dei rispettivi Organi, la disciplina generale dei sistemi tariffari e le tariffe unificate per i servizi conferiti.

ARTICOLO 7 – COORDINAMENTO

- Il coordinamento politico sarà garantito dai Sindaci anche mediante il tavolo di Coordinamento degli Assessori Comunali competenti per materia.
- Il coordinamento tecnico delle attività tra l'Unione ed i Comuni è garantito da un tavolo di raccordo, integrazione e coordinamento composto dai referenti tecnici delle aree dei Servizi alla Persona dei Comuni, dell'Azienda UsI per casi specifici, e dall'Azienda Speciale dell'Unione. Il tavolo presidia in particolare l'integrazione fra i servizi dei Comuni e quelli conferiti in Unione, oltre le altre funzioni definite nel progetto organizzativo approvato dalla Giunta dell'Unione.

ARTICOLO 8 - MODALITA' DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE

- Il conferimento all'Unione delle funzioni di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene con decorrenza dal 01/06/2015 ed avrà durata pari a quella dell'Unione Terre e Fiumi;
- L'ambito funzionale del conferimento viene specificato in modo dettagliato nell'organigramma/fuzionigramma dell'Unione, con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati a cura dell'Ufficio personale, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.
- l'attuazione del conferimento avviene sulla base degli indirizzi espressi dai Comuni nell'ambito dell'Unione.



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the right side and several smaller ones at the bottom right.

- Ferma restando l'erogazione dei servizi mediante l'Azienda Speciale di cui all'art.4, l'Unione può gestire direttamente rapporti con soggetti terzi, anche di natura economica e contrattuale, per la realizzazione di particolari progetti e interventi a valenza sub-distrettuale.

- L'Unione di Comuni esercita le funzioni conferite ai sensi della presente convenzione mediante l'organizzazione e la gestione, anche economica, dell'Ufficio Programmazione sociale e socio-sanitaria, secondo il modello organizzativo approvato dalla Giunta e facente parte integrante e sostanziale dell'Area Welfare dell'Unione stessa.

- All'interno dell'Unione è costituito l'Ufficio di programmazione sociale e socio-sanitaria, a supporto delle funzioni dell'Ufficio di Piano Distrettuale e del Comitato di Distretto.

- I Compiti dell'Ufficio di Piano Distrettuale, di cui l'Unione fa parte, sono regolati dalla DGR 1004/2007.

I Comuni si impegnano a mettere a disposizione le risorse umane e finanziarie necessarie per il corretto esercizio delle funzioni conferite all'Unione, secondo quanto disposto nel preventivo di spesa annuale di cui al successivo articolo 8.

- L'Unione deve, nell'assunzione degli atti e nell'espletamento dei servizi, fare espressa menzione del conferimento di funzioni di cui è destinataria. Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono definitivi.

- L'Unione cura il monitoraggio sui servizi erogati, sullo stato di raggiungimento degli obiettivi, sull'andamento del budget e sul contratto di servizio con l'Azienda Speciale e l'Ausl, rappresentandone l'andamento ai Comuni mediante apposita reportistica.

Art. 9 - DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE


- I comuni conferenti possono trasferire e/o comandare all'Unione il personale dipendente, a tempo indeterminato e/o determinato, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art 1.
- La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma del Servizio, vengono determinate attraverso l'approvazione del modello organizzativo. Le variazioni relative al personale comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati

Art. 10 – SEDE

- La sede del Servizio trasferito ed oggetto della presente è stabilita a Copparo in via Mazzini 47, nei locali sede dell'Unione dei Comuni.
- La sede operativa potrà essere trasferita per meglio rispondere al mutare delle esigenze del servizio.

Art. 11 - RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

- L'Unione provvede annualmente entro il 30 ottobre, a comunicare ai Comuni conferenti, la proposta adottata dalla propria Giunta del bilancio preventivo relativo all'esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento delle attività conferite all'Unione, indicando i programmi e gli interventi previsti e la struttura dei flussi finanziari ipotizzati per la copertura dei costi per spese correnti e per spese d'investimento, fra cui quelle che si ipotizza di finanziare con i trasferimenti a carico dei Comuni stessi.
- I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti alle materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano




11

a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti.

- L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.


- L'Unione può effettuare investimenti sia in beni mobili che immobili secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate nel bilancio previsionale annuale e triennale con le modalità stabilite. La titolarità degli investimenti effettuati dall'Unione, rimane in capo all'Unione stessa. L'Unione può ricevere l'incarico di gestire procedure di investimento per conto dei Comuni conferenti, curandone l'istruzione, l'espletamento delle gare, fine ad occuparsi della gestione delle forniture o della realizzazione delle opere, mantenendo in capo a ciascun Comune conferente, la titolarità del bene immobile e mobile correlate all'investimento e tutti gli oneri economici e finanziari corrispondenti.

ART. 12 - RIPARTO DELLE SPESE




12

- Le spese del Servizio con la presente convenzione sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesse nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti.
- Tutte le spese di funzionamento saranno previste nel bilancio dell'Unione e saranno ripartite tra gli enti che fruiscono dei servizi conferiti in base a quanto stabilito dall'art. 10 dello Statuto dell'Unione, fatta eccezione per i progetti e interventi finanziati con risorse regionali e di altri Enti che troveranno rappresentazione nel Piano di Zona per la Salute e il Benessere Sociale o altri atti di programmazione territoriale. I trasferimenti statali, regionali e di altri enti destinati all'esercizio delle competenze e delle funzioni trasferite, destinati ai Comuni, spettano all'Unione qualora si riferiscano a progetti e interventi che devono essere svolti dall'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti.
- L'Unione utilizza i trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalla normativa di riferimento e dai progetti e interventi approvati. I trasferimenti relativi ai progetti e interventi già attuati dai Comuni conferenti restano di competenza dei Comuni.
- La gestione finanziaria dell'Ufficio programmazione sociale e socio-sanitaria avviene sulla base di un preventivo di spesa annuale dei costi dello stesso e di un rendiconto di gestione finale, approvati dalla Giunta dell'Unione. Tale approvazione costituisce presupposto per l'iscrizione delle relative poste nel Bilancio generale dell'Unione, anche in termini di autorizzazione alla spesa.
- In particolare l'Unione si impegna a trasmettere ad ogni Ente associato:
 - a) l'ipotesi di preventivo di spesa annuale dei costi nei termini necessari prima della scadenza del termine ordinario fissato dalla legge, di approvazione del bilancio di



Handwritten signatures and a stamp in blue ink at the bottom right of the page. The stamp is a circular seal with the number 13 inside.

- previsione, al fine di consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione;
- b) il rendiconto di gestione, prima della scadenza del termine ordinario fissato per legge, di approvazione del rendiconto.
- c) Il preventivo di spesa annuale dei costi viene approvato con atto di Giunta entro i termini fissati per legge, con l'impegno di iscrivere pro quota, nei rispettivi bilanci comunali, le stesse somme di riferimento approvate. Nel caso uno o più Enti rilevino la necessità di modifiche al preventivo, in ragione degli equilibri finanziari, sarà avviato un tavolo di confronto per la verifica politico -amministrativa e per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri stessi.
- Ogni qual volta gli organi dell'Unione rilevino necessità di apportare variazioni al preventivo di spesa aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli Comuni, saranno utilizzate le medesime procedure individuate al comma c.
 - Nel caso in cui, invece, vengano apportate variazioni al preventivo di spesa a pareggio, ovvero che non comportino modifiche relative agli oneri finanziari a carico dei Comuni per come decisi in sede di previsione, l'Unione ne darà informazione ai Comuni, senza che sia necessaria alcuna approvazione da parte degli stessi. L'informazione in merito alle variazioni si considera avvenuta mediante la trasmissione del bilancio assestato relativo alla gestione della funzione trasferita ed oggetto della presente convenzione.
 - Eventuali differenze positive di gestione, rilevate a consuntivo, saranno iscritte nel preventivo di spesa dei costi della funzione trasferita ed oggetto della presente dell'anno successivo mediante apposita variazione.



14

- Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione i Comuni si impegnano a versare trimestralmente le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell'anno precedente.
- I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza trimestralmente e comunque l'ultima rata entro il 30 novembre.
- Gli organi dell'Unione, nella eventualità di finanziamenti da Enti esterni non finalizzati, potranno decidere per l'abbattimento di parte dei costi complessivi dell'Ufficio Sociale Associato e dell'Ufficio di Piano, e quindi delle rispettive quote dei Comuni.


ART. 13 - BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. L'Unione per lo svolgimento dei servizi conferiti utilizza:

- in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;
- in comodato d'uso, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.

2. Il conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito dell'approvazione di un apposito contratto fra l'Unione e il Comune concedente.

3. A seguito di specifici atti adottati dai competenti organi di indirizzo e di governo dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle



strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.


5. L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.

6. L'Unione dovrà condurre con diligenza i beni in concessione e dovrà provvedere a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria degli immobili e per l'adeguamento alle norme di sicurezza, che rimangono in capo ai Comuni concedenti. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative sono a carico dell'Unione.

7. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi, per qualsiasi causa, ai beni in concessione d'uso, nonché la copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d'uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

ART. 14 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE

L'entrata in vigore della presente convenzione decorre dal termine indicato ed ha durata pari a quella dell'Unione. Terre e Fiumi.

The bottom right corner of the page contains several handwritten signatures in blue ink. There are approximately five distinct signatures, some appearing to be initials or full names, written in a cursive style. They are located to the right of the main text block and above the page number.

I Comuni e l'Unione si obbligano a verificarne periodicamente i contenuti al fine di coordinare la presente convenzione con le modifiche normative o di sviluppo dell'Unione eventualmente intervenute.

ART. 15 – RECESSO, REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI, SCIoglimento DELL'UNIONE

1. La retrocessione del singolo Comune dalla presente convenzione può comportare la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune revocante , deciso da parte del Consiglio dell'Unione , del personale conferito dal Comune interessato o che l'Unione ha già assegnato direttamente al territorio del Comune , per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere. Sulla base di specifici accordi da definire all'atto del recesso o della revoca , può essere trasferita dall'unione al Comune revocante anche la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente.

In alternativa a quanto disposto al comma 1 , primo periodo, il Consiglio dell'Unione può attribuire al comune recedente gli eventuali maggiori oneri che l'Unione deve affrontare nel primo anno di efficacia del recesso sulla base di apposita documentazione tecnico contabile da proporsi da parte della Giunta dell'Unione e da approvarsi da parte di consiglio dell'Unione .

2. Tutti i beni immobili di proprietà del Comune revocante che che l'Unione utilizza in concessione d'uso , tornano in uso a detto Comune. Tutti i beni mobili trasferiti gratuitamente dal Comune revocante invece restano all'Unione.




17

3. Il Comune revocante acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione, destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al territorio del Comune revocante. In questo caso verranno trasferiti a quest'ultimo anche gli oneri finanziari ,sia per la parte interessi che capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi. Non si effettua il trasferimento qualora l'investimento abbia beneficiato di apposito contributo regionale o pubblico in genere che ne obblighi il permanere in capo all'Unione.

4. Le modalità sopra descritte si applicano anche quando i Comuni revocanti sono più di uno, relativamente ai soli investimenti effettuati dall'unione destinati esclusivamente ai Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca e localizzati su uno dei territori degli stessi Comuni. In questo caso la titolarità dei beni e degli oneri di qualsiasi natura derivati ancora in carica all'Unione, viene assunta dal Comune che fra i revocanti interessati dai beni dell'Unione , è designato come Comune capofila. I Comuni revocanti interessati regolano con apposite convenzioni i rapporti con cui viene esercitata la gestione di tali beni dopo la retrocessione.

5. La titolarità dei beni mobili e immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente al territorio dei Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentita la continuità di utilizzo , senza che nulla sia da riconoscersi ai Comuni recedenti per la parte di investimento già di competenza, relativamente al periodo precedente al recesso.



18

6. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

ART. 16 – TUTELA DEI DATI E SICUREZZA

1. Fermi restando i requisiti tecnici e di sicurezza necessari da parte dell'Unione terre e Fiumi per lo svolgimento delle funzioni con la sottoscrizione della presente convenzione gli enti condividono la titolarità dei dati attinenti le funzioni e di servizi conferiti.


2. Il Presidente dell'Unione, in relazione alle banche dati di competenza del servizio oggetto della presente convenzione, procede alla nomina del Responsabile del trattamento precisando indirizzi, compiti e funzioni.

3. I soggetti che a qualunque titolo operano nell'ambito del servizio unificato anche ubicati presso i poli comunali devono essere nominati incaricati del trattamento da parte del Responsabile del trattamento.

4. L'Unione si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini istituzionali dedotti nella convenzione e limitatamente al periodo della sua durata, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.

5. L'unione si impegna ad attuare le misure di sicurezza e si obbliga ad allertare il titolare e i responsabili del trattamento in caso di situazioni anomale o di emergenze.

6. Il Responsabile del servizio acconsente l'accesso di ciascun Comune titolare o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate



19

ART. 17 – CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.


ART. 18 – RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.
2. Eventuali modifiche o deroghe alla presente convenzione potranno essere apportate dai consigli degli enti convenzionati.

Art. 19- PRIVACY

I dati personali relativi al presente atto saranno oggetto di trattamento, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi al contratto.

(“Tutela della Privacy”). Titolare del trattamento è l'Unione dei Comuni Terre e Fiumi. Si fa rinvio agli artt. 7 e 13 di D.lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.




20

ART. 20 - REGISTRAZIONE

1. Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO DEL COMUNE DI COPPARO



IL SINDACO DEL COMUNE DI BERRA



IL SINDACO DEL COMUNE DI FORMIGNANA



IL SINDACO DEL COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA



IL SINDACO DEL COMUNE DI TRESIGALLO



IL SINDACO DEL COMUNE DI RO



IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI

